



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 7/16

Procedimento disciplinare RPNI 4/16

a carico dell'Affiliato "NEWKITE ZONE asd"

Prot. n°

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini presidente, Enrico Salvatico e Michele G. Micalizzi componenti, riunito il giorno 24 novembre 2016 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Con provvedimento in data 2.8.2016 il Procuratore Federale invitava il Comitato della VI Zona FIV a trasmettere all'Ufficio della Procura federale il bando, le istruzioni di regata, la composizione del Comitato di Regata e la relazione sullo svolgimento della manifestazione "Continent-Island GPS Race - Traversata dello Stretto 2016", riportata nel calendario della VI Zona FIV pubblicato sul sito federale come ultimo evento del mese di luglio 2016, ma senza l'indicazione dei dati richiesti (date, tipologia, classi e località).

Con nota del 9.8.2016 il Comitato di Zona confermava che la regata era stata inserita nel calendario zonale nel gennaio 2016, ma che, non avendo ricevuto il relativo bando, non aveva inviato gli UDR e non poteva quindi rimettere la relazione della regata.

Rilevato che nel sito web dell'Affiliato "NewKiteZone asd" si dava atto della partecipazione all'organizzazione della regata della VI Zona FIV e del Circolo Velico Regio, con provvedimento del 29.8.2016 il Procuratore Federale invitava gli Affiliati "NewKiteZone asd" e "Circolo Velico Reggio asd" a precisare il proprio ruolo nell'organizzazione e nella gestione della regata.

Pertanto, da un controllo sul sito federale in data 31.8.2016, il Procuratore Federale riscontrava che della manifestazione non vi era più menzione.

Con nota dell'1.9.2016 l'Affiliato "NewKiteZone asd" affermava che: la manifestazione era un evento "storico" giunto alla nona edizione consecutiva; era stato *"richiesto e ottenuto l'inserimento in calendario FIV come veleggiata open"*; era stato ripetutamente e senza successo richiesto di "omologare" la regata; il Circolo Velico Reggio era sempre stato di grande aiuto tecnico e logistico.

Con nota in data 8.9.2016 rispondeva anche il Presidente del C.V. Reggio, affermando di non essere a conoscenza del coinvolgimento del suo Circolo, che, come in altre occasioni



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportive Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
pag. 1 di 2

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federavela.it - email: segretariogenerale@federavela.it

si era limitato al prestito gratuito di alcune attrezzature utili per lo svolgimento dell'evento, ritenuto una "mera manifestazione promozionale".

Chiesta ed ottenuta una proroga del termine per le indagini, con provvedimento in data 26.9.2016 il Procuratore Federale, visto l'art. 50 comma 4 del Regolamento di Giustizia, dichiarava chiuse le indagini e comunicava all'Affiliato "NewKiteZone asd" l'intendimento di procedere al suo deferimento, concedendo termine di giorni 10 per chiedere di essere sentito o presentare una memoria, ricordando altresì la facoltà di richiedere l'applicazione di sanzione senza incolpazione.

Con nota in data 8.10.2016, indirizzata al Segretario Luca Podestà, il tesserato Agostino Martino, presidente dell'Affiliato "NewKiteZone asd", confermava quanto in precedenza dichiarato, ripetendo che era stato richiesto e ottenuto l'inserimento nel calendario zonale della manifestazione, di aver ricevuto il supporto tecnico della VI Zona e del Circolo Velico Reggio e di aver richiesto, ma non ottenuto, il "placet" della Classe.

Con atto di deferimento a giudizio del 14.10.2016 il Procuratore Federale, visto l'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale, formalizzava l'incolpazione dell'Affiliato "NewKiteZone asd" per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5.1.h dello Statuto Federale e 18.7, 103 e 104 del Regolamento allo Statuto, nonché della Normativa FIV per l'Attività Sportiva.

All'udienza di discussione non compariva l'incolpato e il Procuratore Federale concludeva come segue:

"...che l'On.le Tribunale Federale, ritenuto accertato l'illecito contestato e la commessa responsabilità, voglia infliggere all'Affiliato "NEWKITE ZONE asd", in persona del presidente in carica tesserato Agostino Martino, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5.1.h dello Statuto Federale e 18.7, 103 e 104 del Regolamento allo Statuto, nonché la Normativa FIV per l'Attività Sportiva, la sanzione della sospensione di mesi sei".

Il Tribunale Federale

dato atto di quanto sopra,

- considerato che le circostanze di fatto sopra riportate trovano pieno riscontro nella documentazione agli atti ed in particolare sono confermate dalle due note scritte rese dallo stesso incolpato in data 1.9.2016 (doc. 8) e in data 8.10.2016 (doc. 13);

- ritenuto che dette circostanze costituiscono grave illecito disciplinare in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5.1.h dello Statuto Federale e 18.7, 103 e 104 del Regolamento allo Statuto, nonché la Normativa FIV per l'Attività Sportiva, dimostrando l'insofferenza dell'incolpato per le regole federali che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza delle regate (obbligo del tesseramento con visita medica per l'attività agonistica dei regatanti, presenza di Ufficiali di Regata, mezzi e controlli di sicurezza),

communa

all'Affiliato NEWKITE ZONE asd, in persona del Presidente in carica tesserato Agostino Martino, la sanzione della sospensione di mesi sei di cui all'art.71, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Genova il 24 novembre 2016

Il Presidente

Alessandro Ghibellini

Il Componente estensore

Enrico Salvatico

